

Allegato C al N. 1890

STATUTO DELLA

Associazione Cattolica Esercenti Cinema - Sala della Comunità

in forma abbreviata ACEC-SdC

Costituzione

Articolo 1

E' costituita, senza scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo, l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema - Sala della Comunità, in forma abbreviata ACEC-SdC.

L'ACEC-SdC è una libera associazione di categoria, apartitica, regolata a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L'ACEC-SdC, che ha ricevuto dall'Episcopato Italiano il mandato di rappresentanza, promozione e tutela delle "Sale della Comunità", cioè di quelle strutture, soggette comunque alla giurisdizione ecclesiastica, e che si configurano come luoghi che fanno della multimedialità (cinema, teatro, musica, iniziative culturali ecc.) uno strumento di "azione pastorale" (Nota Pastorale CEI, 25 marzo 1999, n. 33), ha la propria sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio dello Stato italiano. Nell'ambito del Comune di Roma l'indirizzo della sede legale è definita con decisione del Consiglio Direttivo.

Sul piano legislativo, per "sala della comunità ecclesiale o religiosa" si intende la sala cinematografica di cui sia pro-

prietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'im-
mobile il legale rappresentante di istituzioni o enti eccle-
siali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o reli-
giosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Sta-
to. La relativa programmazione cinematografica e multimediale
svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione so-
ciale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'au-
torità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale
(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28., art. 2, comma 10).

L'ACEC-SdC è un organismo di tipo federativo che associa ACEC-
SdC territoriali, legalmente costituite, che aggregano un nu-
mero non inferiore a tre di Parrocchie ed enti ecclesiali che
abbiano istituito almeno una "Sala della Comunità". Il loro
Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo nazionale, deve
prevedere una autonomia rappresentativa e amministrativa nei
territori di rispettiva pertinenza.

Le ACEC-SdC territoriali non possono aggregarsi tra di loro.
Possono creare un coordinamento con le modalità definite da un
Regolamento associativo tra di loro concordato.

Possono essere costituite, con autonomia amministrativa,
strutture di servizio a livello territoriale.

Finalità e scopi

Articolo 2

L'ACEC-SdC, che opera nell'ambito della comunicazione sociale
e del cinema in particolare, con finalità pastorale e cultura-

le in funzione della "Sala della Comunità" considerata struttura multimediale e polivalente, si propone di:

- a) promuovere la realizzazione delle "Sale delle Comunità", soprattutto nelle realtà ecclesiali che ne sono sprovviste, ponendo in atto iniziative idonee a creare attorno al ruolo e ai problemi delle sale stesse una opinione pubblica più attenta e consapevole;
- b) favorire la gestione comunitaria della Sala attraverso il coinvolgimento delle comunità parrocchiali;
- c) promuovere e sostenere la polifunzionalità della Sala in tutte le sue forme;
- d) operare in piena sintonia con gli indirizzi pastorali dell'Episcopato Italiano e orientare le proprie iniziative in modo da contribuire validamente alla realizzazione dei piani pastorali predisposti per la Chiesa Italiana;
- e) realizzare, in sintonia con la Nota Pastorale CEI, 25 marzo 1999 "La sala della comunità, un servizio pastorale e culturale", n. 34, un costante collegamento e una funzionale collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, particolarmente con l'Ufficio Nazionale della CEI per le comunicazioni sociali e con gli organismi ecclesiali che, a vario titolo, operano nel campo della pastorale;
- f) predisporre, d'intesa con la competente Autorità Ecclesiastica, iniziative rivolte all'aggiornamento culturale del clero e piani di collaborazione con i Seminari Maggiori per la

formazione dei futuri sacerdoti nel campo della multimedialità;

g) promuovere la cultura e l'arte attraverso attività specifiche e di formazione;

h) curare gli interessi degli associati, se necessario, anche attraverso la stipulazione di contratti collettivi di lavoro con organizzazioni sindacali e la realizzazione di convenzioni e di accordi con altre associazioni di categoria e con altri enti pubblici e privati;

i) promuovere la qualificazione pastorale e culturale della "Sala della Comunità" con valide attività cinematografiche, teatrali e multimediali;

j) promuovere organismi con specifiche finalità, istituendo con essi un rapporto di collegamento e di coordinamento fatta salva comunque la loro piena autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa;

k) predisporre, per i propri associati e per gli organismi promossi dall'ACEC-SdC servizi di consulenza e di assistenza pastorale, culturale, giuridica, fiscale, tecnico - organizzativa;

l) promuovere e favorire rapporti con altri enti e associazioni operanti in ambito ecclesiale e civile;

m) realizzare ogni attività, compresa quella editoriale, da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali;

n) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità associative.

Associati.

Articolo 3

Fanno parte dell'Associazione in qualità di Associati le ACEC-SdC territoriali e, loro tramite, le Parrocchie e gli enti ecclesiali titolari di Sale della Comunità, ad esse aderenti, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e che sono in regola con il versamento delle quote associative.

La domanda di associazione delle ACEC-SdC territoriali, deve essere accolta dal Consiglio Direttivo nazionale, previa verifica della idoneità dei loro Statuti. Gli associati, che risultino iscritti nel libro degli associati alla data di approvazione delle modifiche al precedente Statuto, sono esonerati dalla presentazione della domanda di associazione.

La qualifica di associato è riconosciuta anche a ciascuno degli organismi promossi dall'ACEC-SdC e, comunque, ad essa collegati.

Articolo 4

Le Parrocchie e gli enti ecclesiali titolari di "Sale della Comunità" sono rappresentati nell'Assemblea degli associati dalle rispettive ACEC-SdC territoriali; ad esse è attribuito un voto per ogni Sala della Comunità o schermo, in caso di multisala, in regola con il versamento delle quote associative. I voti sono ripartiti ed espressi secondo le modalità de-



finite dall'articolo 14.

Le ACEC-SdC territoriali hanno diritto di voto nell'Assemblea, in particolare, per l'approvazione delle modifiche allo Statuto, per l'approvazione dei regolamenti e delle loro eventuali modifiche, per la nomina degli organi istituzionali (ad eccezione del Vice Presidente e del Segretario Generale) e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

Gli associati sono tenuti ad applicare:

- a) le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
- b) le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, le convenzioni e gli accordi stipulati, per fini istituzionali, dall'Associazione con enti ed organismi pubblici e privati;
- c) la vigilanza sull'applicazione delle norme dell'Autorità Ecclesiastica in materia di programmazione cinematografica e multimediale;
- d) le disposizioni relative all'entità, al versamento delle quote associative e alla loro eventuale destinazione definite dall'Assemblea con un Regolamento.
- e) le norme statutarie e regolamentari sulle modalità temporali di convocazione e di svolgimento delle Assemblee da indire per il rinnovo delle cariche a livello nazionale e territoria-

le.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà applicare eventuali sanzioni. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è possibile presentare ricorso scritto all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Articolo 6

Le prestazioni fornite dagli associati e da coloro che rivestono cariche direttive sono a titolo gratuito e non possono essere in nessun modo retribuite. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Organi dell'Associazione

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente e il Vice Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Segretario Generale.

Il Presidente e il Vice Presidente

Articolo 8

Il Presidente è eletto dall'Assemblea nell'ambito di una terna di candidati designata ai sensi dell'articolo 15. Dura in ca-



rica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla sua nomina (conteggiando anche l'esercizio in corso al momento della nomina) ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento assume la rappresentanza il Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Spetta inoltre al Presidente:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

b) esercitare poteri di gestione ordinaria dell'Associazione;

c) eseguire quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, anche avvalendosi dell'opera della Segreteria Generale e di eventuali esperti nominati ai sensi dell'art. 9, comma 6 del presente Statuto;

d) assicurare un collegamento costante ed una funzionale collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana e con i suoi Uffici, in particolare con l'Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali;

e) proporre al Consiglio Direttivo l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo 5;

f) proporre al Consiglio Direttivo l'affidamento, a membri dello stesso, di deleghe temporanee o per tutta la durata del suo mandato e per settori specifici di attività;

g) proporre al Consiglio Direttivo la convocazione degli orga-

ni direttivi delle ACEC-SdC territoriali in casi di particolare gravità ed urgenza;

h) proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale e di eventuali esperti;

i) partecipare, o delegare la partecipazione ad un rappresentante del Consiglio Direttivo, alle Assemblee delle ACEC-SdC territoriali quando procedono alla elezione delle cariche direttive.

Il Presidente potrà in ogni momento sottoporre al Consiglio Direttivo qualsiasi questione che, pur rientrando nelle proprie competenze, meriti di essere condivisa con il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

E' composto da cinque membri, tutti eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente, che è eletto con le modalità di cui all'articolo 15 dello Statuto.

Non può essere eletto più di un Consigliere tra coloro che ricoprono un incarico all'interno di organi di una stessa ACEC-SdC territoriale.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla



sua nomina (conteggiando anche l'esercizio in corso al momento della nomina) e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina eventuali esperti e il Segretario Generale, il quale svolge anche la funzione di Segretario dello stesso Consiglio e dell'Assemblea dei soci.

Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa o siano stati dichiarati decaduti dall'Assemblea, a motivo della reiterata assenza protrattasi per tre volte consecutive, uno o più Consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi dei non eletti dall'Assemblea che rimarranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti originari. In questo caso sarà convocata l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo che cesserà il mandato alla scadenza che era propria del Consiglio Direttivo precedente.

Non sono ammesse deleghe nell'esercizio del voto.

Alle riunioni, convocate dal Presidente, possono partecipare a titolo consultivo i Revisori dei conti e, su formale invito del Presidente, esperti nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre

volte l'anno e quando egli lo ritiene necessario; deve essere convocato in caso di richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

Si considera validamente riunito il Consiglio Direttivo, pur non essendo state rispettate le condizioni di cui al precedente comma, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con avviso scritto (lettera, telegramma, fax, e-mail) almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Articolo 12

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione ma non nel numero dei votanti.

Articolo 13



Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

a) la predisposizione degli ordini del giorno dell'Assemblea e l'attuazione delle sue delibere;

b) la predisposizione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) lo studio dei problemi connessi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

d) la predisposizione di norme regolamentari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che definiscano l'entità degli importi e le modalità di versamento e di destinazione delle quote associative;

e) la verifica di idoneità degli statuti delle ACEC-SdC territoriali e l'accoglimento delle loro domande di associazione;

f) l'esame delle proposte di modifiche dello Statuto nonché di scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) la predisposizione di norme regolamentari per il miglior funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) la determinazione dei criteri generali per l'armonizzazione e per il coordinamento, in base alle finalità statutarie dell'Associazione, delle ACEC-SdC territoriali nonché delle strutture territoriali di servizio;

i) la proposta di convenzioni ed accordi da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea;

j) l'applicazione, su proposta del Presidente, delle sanzioni

di cui all'articolo 5;

k) la nomina del Segretario Generale e di eventuali esperti;

l) la proposta di iniziative, programmi e piani di lavoro da

sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione assunta e

depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente

e/o ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni di

amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a

detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie

di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresen-

tanza dell'Associazione.

L'Assemblea

Articolo 14

L'Assemblea generale, organo sovrano dell'Associazione, è composta dagli associati, cioè, dalle ACEC-SdC territoriali formalmente costituite, aventi i requisiti prescritti e dagli organismi di cui all'articolo 3.

Ad ogni associato viene attribuito un voto per ogni "Sala della Comunità" o schermo, in caso di multisala, operante nel territorio di rispettiva pertinenza e in regola con il versamento delle quote associative.

I voti vengono espressi dai legali rappresentanti delle ACEC-SdC territoriali associate. Possono essere espressi anche da membri delegati dai rispettivi Consigli Direttivi nella misura



da essi definita.

Agli organismi di cui all'articolo 3 è attribuito un voto ciascuno che viene espresso dai rispettivi rappresentanti legali o da persone designate formalmente dai rispettivi organi direttivi.

Per le modalità di svolgimento dell'Assemblea può essere adottato un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

Articolo 15

All'Assemblea compete:

- a) designare, prima del rinnovo delle cariche associative, una terna di nomi per la elezione del Presidente da sottoporre al gradimento della Conferenza Episcopale Italiana;
- b) eleggere il Presidente, entro la terna di cui alla precedente lettera a);
- c) eleggere i quattro membri del Consiglio Direttivo che, assieme al Presidente, comporranno il Consiglio Direttivo stesso;
- d) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) approvare annualmente, il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- f) approvare su, proposta del Consiglio Direttivo, i Regolamenti associativi e le loro eventuali modifiche, particolarmente su materie riguardanti le quote associative ed il coordinamento delle convocazioni delle Assemblee indette per il

rinnovo delle cariche a livello nazionale e territoriale;

g) approvare le eventuali modifiche allo Statuto;

h) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;

i) deliberare insindacabilmente sui ricorsi avverso le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 5, secondo comma dello Statuto;

j) approvare iniziative, programmi e piani di lavoro proposti dal Consiglio Direttivo;

k) approvare convenzioni ed accordi su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli eletti di cui alle lettere b), c) e d) durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina (conteggiando anche l'esercizio in corso al momento della nomina) e sono rieleggibili.

Articolo 16

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo. Può essere convocata anche quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. La convocazione in via straordinaria è prevista in caso di modifiche allo Statuto o di scioglimento dell'Associazione.

La convocazione deve essere effettuata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso scritto (lettera, telegramma, fax, e-mail) contenente l'indi-



cazione del giorno, dell'ora, del luogo della prima e della seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

Articolo 17

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati almeno i due terzi dei voti come determinati ai sensi dell'art. 14; non si tiene conto dei voti non esprimibili perché non in regola con il versamento delle quote associative. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi in Assemblea. Non sono ammesse deleghe nell'esercizio del voto, se non nell'ambito della stessa struttura territoriale e su delibera formale dell'organo territorialmente competente.

Per le deliberazioni di cui alle lettere g) ed h) dell'articolo 15, è richiesto il voto favorevole rispettivamente della metà e dei tre quarti dei voti come determinati ai sensi dell'articolo 14 tanto in prima che in seconda convocazione.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione, ma non nel numero dei votanti.

Il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 18

Il collegio dei revisori dei conti, eletto dall'Assemblea è composto da tre membri che restano in carica fino all'approva-

zione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina (conteggiando anche l'esercizio in corso al momento della nomina). I membri del Collegio nominano tra loro il Presidente.

Spetta al Collegio dei revisori dei conti:

a) verificare periodicamente la correttezza della gestione amministrativa dell'Associazione e il rispetto delle norme statuarie;

b) controllare periodicamente la contabilità e l'esattezza del bilancio preventivo e consuntivo. Presentare all'Assemblea la relazione sul bilancio consuntivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni precedenti la data dell'Assemblea per poter essere consultati dagli associati.

L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Fondo comune

Articolo 19

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle eventuali eccedenze attive di gestione;
- c) da eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo a favore dell'Associazione;



e) da eredità, donazioni e legati;

f) da attività fundraising;

g) da ogni altro contributo, donazione e finanziamento proveniente da soggetti, persone giuridiche, enti e organismi pubblici per le finalità dell'Associazione, da investimenti o dall'esercizio di attività espletate secondo le finalità associative.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali.

Eventuali beni acquisiti a titolo oneroso o a seguito di donazioni e lasciti testamentari e le loro rendite devono essere destinate al conseguimento delle finalità statutarie.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. E' sancita la intransmissibilità delle quote associative e la loro non rivalutabilità.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 20

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'articolo 17.

La stessa Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali, osservando comunque l'ob-

bligo di devolvere il patrimonio ad altro Ente con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme Transitorie e finali

Articolo 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e ad eventuali Regolamenti associativi.

Il Presidente, gli altri componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che sono attualmente in carica, restano insediati, con le attribuzioni e le competenze ad essi spettanti secondo le norme dello Statuto nel testo approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 16 aprile 1998, fino all'Assemblea Generale che provvederà all'elezione del nuovo Presidente, dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo, e dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per lo stesso periodo il Consiglio di Presidenza attualmente in carica sarà competente altresì per l'accoglimento delle domande di associazione delle ACEC-SdC territoriali, di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

F.to Adriano Bianchi

" Luca Tucci notaio